



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio,1 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263 - www.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Ordinanza Sindacale

Numero 6 del 26/04/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della legge n. 35 del 22/05/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 26/03/2021;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia

estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;
- si sono verificati in prossimità dei locali-bar assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia per ciò che riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza che per l'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- l'assenza di controllo fisico sull'accesso degli avventori all'interno del locale non permette di garantire un effettivo contingentamento ed il rispetto delle distanze interpersonali;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 recita "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità' locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità' locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare su tutto il territorio cittadino la formazione di assembramenti e contrastare di conseguenza il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19.

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

RAVVISATA, dunque, la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone.

ORDINA

per i motivi sopra specificati, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,
Con decorrenza dal 26 aprile e sino a nuove disposizioni:

- ✓ **l'attività dei servizi bar e ristorazione, è svolta esclusivamente mediante asporto fino alle ore 18.00, con divieto di ingresso nei locali.** Non è consentita la consumazione nei pressi dei locali;
- ✓ **solo per ristoranti-pizzerie, oltre le ore 18.00, è consentito il servizio di ristorazione con consegna a domicilio a condizione che i locali siano visivamente chiusi;**
- ✓ **tutte le attività commerciali, compreso i tabaccai, chiudono alle ore 19,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, per le quali è disposta la chiusura alle ore 20.00, fermo restando per questi ultimi la possibilità di effettuare orario continuato, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;**
- ✓ **divieto di assembramento e sosta nelle piazze Comunali (piazza C. Battisti, Piazza Madonna delle Grazie, Piazza Municipio, balconata di via Roma) e nel boschetto Comunale.** Restano consentiti, nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, la permanenza negli spazi antistanti i servizi

pubblici (Uffici comunali, Poste Italiane e ambulatori medici) e le attività commerciali per le sole esigenze di fruizione degli stessi, e nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- ✓ **nella giornata di sabato 1^maggio si dispone la possibilità di apertura delle attività commerciali e di vendita di generi alimentari di prima necessità fino alle ore 13.00;**
- ✓ **con decorrenza 27 aprile e sino a nuove disposizioni si dispone la ripresa del mercato settimanale del martedì compreso il mercato alimentare con obbligo di esercizio delle attività nel rispetto delle regole anti contagio;**
- ✓ Il commercio ambulante rimane consentito nelle sole giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 secondo quanto riportato nella ordinanza sindacale n. 3 del 16.02.2021;
- ✓ **resta in vigore l'assoluto divieto di circolazione oltre le ore 22.00 se non per motivi di lavoro e/o urgenze.**

Rimane esclusa dalla presente regolamentazione la farmacia, per la quale rimane in vigore il regolare orario di apertura;

AVVERTE Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81,

DISPONE

La notifica ai titolari dell'attività commerciale e l'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale e delle forze dell'Ordine.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto. Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Dalla residenza Municipale il 26/04/2021

IL SINDACO
Ing. Antonio Del Priore

